

OGGETTO: Ordine del giorno presentato dalla consigliera Coter avente per oggetto: istituzione di un regolamento per la gestione dei beni confiscati alle mafie e alle organizzazioni criminali



N. EO 402 136 P.G.
II.3 / F0010-19
18.12.2013

Alla C.A. del Sindaco Giorgio Gori

Alla C.A. del Presidente del Consiglio

Ferruccio Rota

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE E ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

PREMESSO CHE:

La legge n°109 del 1996 contiene le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle associazioni di stampo mafioso (mafia, camorra, 'ndrangheta per citarne alcune). Il Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione del 2011 all'art 48 comma 3, Lettera C dispone:

“I beni sequestrati alle mafie sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato.

L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche

e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;”

La legge 109/96 si sviluppa in un contesto che parte da un percorso di riflessione che ha visto coinvolgere e rendere protagonista l'intera società civile sugli strumenti per una maggiore ed efficace lotta alla criminalità organizzata.

RITENUTO CHE:

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 (pubblicata sul BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015), ha definito parametri sostanziali all' art. 23 per la il fine ultimo del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati

1. Per incentivare il recupero e sostenere il riutilizzo da parte degli enti locali e della Regione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è istituito il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità. La Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:

a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzionale dei beni immobili confiscati;

b) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;

c) la realizzazione, in collaborazione con le università e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di corsi di formazione per personale dirigente con competenze gestionali specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

2. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

4. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai

sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.

5. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.)

Dunque rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze attribuite dalla Legge, il recupero ed il riutilizzo con finalità sociali di beni sequestrati o confiscati alle mafie.

Rientra altresì tra i compiti e gli obiettivi del Comune adoperarsi per partecipare a bandi pubblici aventi come finalità la migliore utilizzazione dei suddetti beni confiscati alle mafie.

CONSIDERATO CHE:

Stando agli open data dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), sul territorio del comune di Bergamo risultano n. 4 immobili in gestione presso l'Anbsc (2 appartamenti in condominio, 1 box, 1 immobile non specificato), e che presso la procura di Bergamo vi sono n. 3 procedimenti penali per confisca definitiva e presso il Tribunale di Bergamo n. 4 procedure di misure di prevenzione (e che, presumibilmente, ulteriori procedure con riferimento anche al territorio di Bergamo sono in corso presso altri uffici giudiziari d'Italia),

Ad oggi il numero di beni confiscati alle mafie è in continuo aumento ed è pertanto opportuno disciplinare l'assegnazione degli immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza nell'assegnazione dei beni medesimi.

La deliberazione di un regolamento attinente al riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e a tutte le organizzazioni criminali, può costituire un segnale significativo di attenzione e di contrasto al fenomeno mafioso e criminale purtroppo presente anche nel territorio bergamasco

Altri comuni d'Italia hanno già provveduto a dotarsi di un specifico regolamento per la disciplina sui beni confiscati e affidati alle amministrazioni Comunali

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI FA FORMALE RICHIESTA A SINDACO E GIUNTA

1) Di individuare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, apposita disciplina regolamentare ai fini della concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alle mafie e alle organizzazioni criminali.

Bergamo, 12/12/2019
Il Consigliere Comunale

Sonia Coter
